

12.1.5.2 Il conto giudiziale dei versamenti diretti

La struttura del conto giudiziale per i versamenti diretti è differente da quella dei ruoli. Lo schema di compilazione, ai sensi dell'art. 646 del RCGS, è stato diramato d'intesa col Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, con le seguenti circolari della Direzione Centrale della Riscossione:

1. n. 6 e n. 7, rispettivamente, del 19 marzo 1991 e del 22 luglio 1991;
2. n. 61/E del 21/2/1995, dato che con l'attuazione del conto fiscale sono stati fissati nuovi termini per il versamento alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato sia delle somme annotate sul conto fiscale che di quelle relative alla riscossione ordinaria;
3. n. 86/E del 15/04/1999, per ciò che riguarda la rendicontazione delle riscossioni relative alle entrate già di competenza dei servizi autonomi di cassa.

Il conto giudiziale è così strutturato:

SEZIONE PRIMA – UNICO: riguarda la dimostrazione del carico e dello scarico dei bollettari. All'attualità tale sezione non viene compilata in considerazione del fatto che l'Agente della riscossione non ha in carico alcun bollettario sottoposto a rigoroso rendiconto.

PARTE PRIMA CARICO: Somme riscosse agli sportelli per versamento unificato: contiene, cronologicamente, oltre ai residui da versare, relativi alle riscossioni degli ultimi tre giorni dell'anno precedente, gli importi riscossi ed il totale del carico.

PARTE SECONDA SCARICO: Somme riversate per riscossioni agli sportelli per versamento unificato: comprende, sempre per data, il totale del carico della parte prima, i compensi trattenuti, gli importi versati per data, il totale dello scarico e i residui passivi costituiti dai resti da versare (le somme riscosse negli ultimi tre giorni dell'anno di riferimento) + le tolleranze.

SEZIONE SECONDA – SAC:

PARTE PRIMA CARICO: Somme riscosse agli sportelli e tramite le banche per ex SAC: contiene per capo/capitolo/articolo, il debito dell'esercizio precedente composto dalle somme rimaste da versare + i decreti in vigenza, le somme riscosse e il totale del carico.

PARTE SECONDA SCARICO: Somme riversate per riscossioni in Tesoreria Provinciale per ex SAC comprende, sempre per capo/capitolo/articolo, il totale del carico della parte prima, i compensi dell'AdR, il totale dei decreti per concessioni per dilazione sgravi, le somme versate, il totale dello scarico (totale carico – compensi – totale decreti – somme versate) e la differenza a debito (somme rimaste da versare + decreti in vigenza).

SEZIONE TERZA – RIPORTO RESIDUI:

PARTE PRIMA CARICO: Dimostrazione delle variazioni della vigenza con tolleranze e revoche intervenute nell'anno elencate per capo/capitolo/articolo.

PARTE SECONDA SCARICO: Dimostrazione delle variazioni della vigenza, rappresentato dall'elenco dei provvedimenti intervenuti nell'anno.

SEZIONE QUARTA: riepiloga le somme riscosse da contribuenti per carichi ex SAC, agli sportelli dell'Agente (parte prima) e affluite sul c/c postale vincolato intestato all'Agente della riscossione (parte seconda).

SEZIONE QUINTA: è relativa alla dimostrazione del riepilogo generale delle riscossioni, dei rimborsi e dei versamenti.

PROSPETTO CONCLUSIVO che reca, prima della sottoscrizione del conto, la dichiarazione resa dall'Agente in ordine alla piena concordanza dei risultati del conto stesso con le scritture contabili in possesso dell'Agente e la parte riservata all'apposizione del visto di regolarità da parte del direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato.

Al conto vanno allegati:

1. le distinte riepilogative delle riscossioni, dei rimborsi e dei versamenti;
2. le quietanze di versamento effettuate alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato (non più dal conto giudiziale del 2014) e ad altri enti (per le ex aziende speciali);
3. le copie dei decreti di tolleranza adottati dall'Ente creditore a norma dell'art. 62, comma 2, e dell'art. 86, comma 5, del D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43;
4. ogni altro documento utile a dimostrare i movimenti contabili riportati nel conto.

Per quanto riguarda i versamenti ad altri enti (Cassa regione siciliana e regioni e province autonome), vanno compilati separati conti giudiziali da trasmettere, oltre che alla Ragioneria Territoriale, direttamente anche agli enti interessati.

Normativa di riferimento

- Art. 74 della LCGS;
- Artt. 610 e seguenti del RCGS;
- D.P.R. 28/01/1988, n. 43;
- D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112;
- D. D. Ministro delle Finanze 11/11/1999.